

Penale Sent. Sez. 1 Num. 10235 Anno 2018

Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

Relatore: BIANCHI MICHELE

Data Udiienza: 23/01/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:



avverso l'ordinanza del 25/05/2017 del GIP TRIBUNALE di FERRARA

sentita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

lette le conclusioni del PG dott. Stefano Tocci, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

MB

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza pronunciata in data 25.5.2017 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., da [REDACTED] avverso l'ordinanza che aveva respinto l'istanza di dichiarazione di estinzione, ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. , del reato giudicato con decreto penale di condanna pronunciato, in data 10.5.2011, dal medesimo giudice, ed esecutivo in data 16.12.2011.

L'ordinanza ha fondato il rigetto dell'opposizione sul rilievo del mancato pagamento della pena pecuniaria (€ 5500 di multa) inflitta, rispetto alla quale non era decorso il termine di cui all'art. 172 cod. pen. .

2. Ha proposto ricorso per cassazione personalmente [REDACTED], deducendo la violazione degli artt. 460 cod. proc. pen. e 136 disp. att. cod. proc. pen. , sul rilievo che l'art. 136 citato, che condiziona l'effetto estintivo del reato alla esecuzione della pena inflitta, riguarderebbe la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e non anche il decreto penale di condanna, fattispecie processuale alla quale la norma non potrebbe essere applicata in via analogica.

3. Il Procuratore generale ha chiesto annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, sul rilievo che la norma di cui all'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. non condiziona l'effetto estintivo del reato all'esecuzione della pena, che, nel caso in esame, non era stata attivata dall'organo esecutivo competente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

1. La norma di cui all'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. condiziona l'effetto estintivo del reato, giudicato con decreto penale di condanna, al decorso di un termine (anni cinque ovvero anni due, in caso, rispettivamente, di delitto o contravvenzione) dalla esecutività del decreto penale, senza che il condannato commetta "... un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole".

Si deve rilevare che, in ordine alla interpretazione della disposizione relativa alla commissione nel termine di nuovo reato, la giurisprudenza, formatasi in ordine agli effetti estintivi della sentenza di applicazione della pena

su richiesta delle parti – disciplinati con analogia disposizione dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. -, ha affermato i seguenti principi:

- Il requisito della "stessa indole" va riferito alle sole contravvenzioni e non anche ai delitti (Sez. 1, 5.6.2014, Carulli, Rv. 260285; Sez. 1, 6.12.2007, Malizia, Rv. 238772);
- in conformità a quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale con sentenza 4.6.1998, n. 107, la commissione, nel termine, del nuovo reato deve essere accertata con sentenza passata in giudicato, anche successivamente al termine, ma prima della decisione sulla istanza ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. (Sez. 1, 24.9.2015, Zampini, Rv. 264753; Sez. 1, 9.12.2010, n. 44567, non massimata; Sez. 1, 24.11.2009, Diamanti, Rv. 245968; Sez. 1, 7.7.2005, Cazzaniga, Rv. 232301; *contra*, nel senso che la pendenza di procedimento per reato commesso nel termine preclude la dichiarazione di estinzione del reato, Sez. 1, 20.11.2008, Ciraci, Rv. 242664; Sez. 3, 7.7.2011, Marilli, Rv. 251389; Sez. 2, 22.10.1999, De Rigo, Rv. 214666);
- il carattere definitivo, e non precario, e non suscettibile di successiva revoca della declaratoria di estinzione del reato (Sez. 1, 29.9.2016, Cazzaniga, Rv. 268994).

2. Quanto al tema della esecuzione della pena come requisito per la dichiarazione di estinzione del reato, l'art. 136 disp. att. cod. proc. pen. prevede, in relazione all'istituto della applicazione della pena su richiesta delle parti, la preclusione all'effetto estintivo "*... se la persona nei cui confronti la pena è stata applicata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione*", ed è stato precisato che tale condizione preclusiva ricorre solo nel caso di "*... una determinazione volontaria di sottrazione agli effetti della condanna passata in giudicato, rintracciabile soltanto in caso di evasione, oppure di omesso pagamento della sanzione pecuniaria ...*" (Sez. 1, 24.10.2013, Milan, Rv. 257621).

Con particolare riferimento agli effetti cd. premiali del decreto penale di condanna, la mancata previsione di disposizione analoga, al citato art. 136, è stata positivamente vagliata dalla Corte Costituzionale (ordinanza n. 407/2007) che ha riconosciuto il carattere di norma sostanziale dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente preclusione, ai sensi dell'art. 14 preleggi, ad una interpretazione estensiva per effetto della applicazione anche al rito per decreto penale della norma di cui all'art. 136 disp. att. cod. proc. pen. .

3. L'ordinanza impugnata valorizza, per escludere l'effetto estintivo nel caso di mancata esecuzione della pena, il regime della prescrizione della pena,

ms

osservando che l'eventuale riconoscimento dell'estinzione del reato, nonostante la mancata esecuzione della pena, comporterebbe il verificarsi di estinzione della pena nel decorso di un termine (nella specie, cinque anni) assai inferiore rispetto a quello stabilito dall'art. 172 cod. pen. (dieci anni).

Il collegio rileva che si tratta di un concorso di cause estintive della pena inflitta - in un caso, per il semplice decorso del tempo (art. 172 cod. pen.), nell'altro, come conseguenza dell'estinzione, dopo il giudicato, del reato (art. 460 comma 5, cod. proc. pen.) - che l'art. 183 cod. pen. disciplina dando prevalenza alla causa di estinzione del reato rispetto alla causa di estinzione della pena, ovvero, nel caso di cause di estinzione della medesima natura, secondo il criterio della priorità (vedi Sez. Un. 15.7.2010, Bracco, Rv. 247940; Sez. 1, 16.2.2010, Infantino, Rv. 246508, Sez. Un. 24.9.2009, Martinenghi, Rv. 245162).

Non vi è dunque alcuna preclusione ad ipotesi di concorso di cause estintive del reato o della pena, né è riscontrabile nell'ordinamento un principio secondo cui non sarebbero ammissibili cause di estinzione della pena più favorevoli rispetto alla prescrizione della pena, essendo, invece, espressamente riconosciuta prevalenza alle cause di estinzione del reato rispetto alle cause di estinzione della pena.

4. Il collegio quindi ritiene che la disciplina degli effetti cd. premiali del decreto penale di condanna non preveda anche, come condizione ostativa all'estinzione del reato, la mancata esecuzione della pena.

Va affermato il principio di diritto, per cui " *L'effetto estintivo di cui all'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. non è condizionato dalla mancata esecuzione della pena inflitta con il decreto penale di condanna*" .

L'ordinanza impugnata va dunque annullata, con rinvio per nuovo esame al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara, che dovrà fare applicazione dell'indicato principio di diritto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Ferrara.

Così deciso il 23.1.2018.